

## APERTURA SCUOLE: IN CASO DI QUARANTENA DEL FIGLIO?

Riaprono le scuole.

Di conseguenza dal 14 settembre viene meno il diritto generalizzato dei genitori di figli minori di 14 anni a lavorare in modalità smart working.

In caso di quarantena del figlio studente che si fa?

In base alle linee guida, il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente territorialmente nel caso in cui vi sia un caso confermato da COVID19 provvederà a prescrivere ad alunni e al personale scolastico la quarantena per i 14 giorni successivi all'ultima esposizione.

I ragazzi saranno affidati alle proprie famiglie.

È stata, pertanto, introdotta una norma in vigore dal 9 settembre che garantisce il **diritto allo smart working** a un solo genitore, lavoratore dipendente, **per tutta la durata della quarantena del figlio convivente minore di 14 anni**.

Tale diritto:

- Può essere esercitato da **uno** solo dei genitori;
- Non spetta se l'altro genitore non svolge alcuna attività lavorativa.

Se la prestazione lavorativa del lavoratore/genitore è incompatibile con lo smart working: è prevista la misura alternativa del **congedo di durata corrispondente al periodo di quarantena coperto da indennità Inps pari al 50% della retribuzione**, con contribuzione figurativa.

Anche il congedo:

- È riconosciuto ad un solo genitore;
- Non spetta se l'altro genitore non svolge alcuna attività lavorativa o lavora in smart working;
- È concesso solo per periodi compresi entro il 31/12/2020 e nel limite di spesa di 50 milioni di euro, raggiunti i quali l'Inps non accoglie ulteriori domande.

Sembra possibile che i due genitori si alternino nella fruizione di una delle 2 misure introdotte, se ricorrono i presupposti.

Altre misure a cui ricorrere (già esistenti)?

- Congedo parentale per figli di età non superiore a 12 anni per un periodo massimo richiedibile, complessivamente da entrambi i genitori, non superiore a 10 mesi (art. 32 Dlgs. 151/2001);
- Congedo per malattia del figlio di età compresa tra i 3 e gli 8 anni (art. 47 Dlgs. 151/2001);
- Aspettativa non retribuita non superiore a 2 anni per gravi e documentati motivi familiari (L. 53/2000).

Articolo scaricato da:

<https://www.nucciconsulenza.it/2020/09/apertura-scuole-in-caso-di-quarantena-del-figlio/>

© Copyright Studio Nucci - Consulenza del lavoro